

## **ACQUISTI EXTRATERRITORIALI: ESTEROMETRO MENO ESAGERATO**

Si può andare in trasferta e sostenere costi extraterritoriali (secondo le regole Iva) senza più essere travolti dalla comunicazione dell'esterometro. Lo stabilisce l'articolo 12 del decreto semplificazioni (DL 73/2022 in corso di conversione) che, nel riscrivere il comma 3-bis dell'articolo 1 del d.Lgs 127/2015, introduce l'esonero dall'obbligo comunicativo per gli acquisti suddetti purché singolarmente **non superiori ad € 5.000**.

### **Acquisti extraterritoriali ed esterometro**

Si ricorda che per prassi consolidata, l'AdE<sup>1</sup> vuole anche i dati delle operazioni con controparti non stabilite in Italia ancorché prive di rilevanza Iva come per il caso degli acquisti extraterritoriali (ad esempio le spese per l'albergo all'estero). Detti acquisti, come precisa la guida alla FE e come è stato confermato al Telefisco del 15/6/2022, vanno gestiti con il **TD17**, quando sono servizi, e il **TD19** (quando sono beni) abbinando l'importo alla natura **N2.2** che non ha alcun impatto (non trattandosi di acquisti soggetti a reverse charge per carenza del requisito) con gli altri adempimenti Iva (Li.Pe; DAI).

Con la norma citata in premessa è stata ora introdotta un'apprezzabile e ragionevole soluzione semplificatoria che prevede l'esonero dall'obbligo comunicativo per le operazioni in questione "*purché di importo **non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione**" relativa ad "*acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973 n. 633*".*

Nulla vieta, per chi lo ritenesse più agevole, effettuare la comunicazione anche se l'acquisto risulta sotto soglia.

### **Decorrenza**

La novità è in vigore **dal 22/06/2022** (giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto in G.U.). In virtù del principio de *favor rei* l'eliminazione dell'obbligo under € 5.000 dovrebbe tuttavia trascinare con sé l'eliminazione delle sanzioni per eventuali violazioni, sotto soglia, commesse precedentemente e non già oggetto di atto sanzionatorio divenuto definitivo<sup>2</sup>.

### **Sanzioni**

Per le violazioni relative all'esterometro (omissione o errata trasmissione) è prevista la sanzione di € 2 ad operazione con massimo di € 400 a mese (**art. 11 co.2-quater d.Lgs 471/97**). Con l'articolo 13 del decreto in analisi la decorrenza di tale misura massima mensile è stata posticipata al 1/7/2022 (invece del 1/1/2022) per cui, fino al 30/6/2022, ritorna il vecchio limite di € 1.000 a trimestre.

### **Qualche esempio (cessionario/committente IT)**

Caso	Territorialità Italia	Obbligo esterometro	Impatto LIPE/DAI
Spesa albergo o ristorante in Germania € 300	NO (FCI art. 7-quater)	NO (perché ≤ 5.000)	NO

<sup>1</sup> Risposta AdE 89/E/2019; circolare AdE 14/E/2019 § 4.2; risposta AdE 91/E/2020.

<sup>2</sup> In tal senso, con riferimento ad altri adempimenti eliminati, già circ. AdE n. 3/E/2014 § 4 e 19.1.

Caso	Territorialità Italia	Obbligo esterometro	Impatto LIPE/DAI
Noleggio breve (max 30 gg) auto all'estero € 1.000	NO (FCI art. 7-quater)	NO (perché ≤ 5.000)	NO
Acquisto carburante all'estero € 100	NO (FCI art. 7-bis)	NO (perché ≤ 5.000)	NO
Locazione spazio show room all'estero € 12.000	NO (FCI art. 7-quater)	SI (TD17 N2.2)	NO
Lavorazione beni mobili prestatore estero € 700	SI, RC con Iva IT (art. 7-ter)	SI (TD17)	SI
Acquisto beni viaggianti estero su estero di beni non importati (fornitore cinese; cliente USA) equivalente € 20.000	NO (FCI art. 7-bis)	SI (TD19 N2.2) (perché >5.000)	NO
Acquisto beni importati in Italia con bolletta doganale € 100.000	SI (assolvimento Iva in dogana)	NO	SI
Immissione in libera pratica in altro Stato membro con prosecuzione verso l'Italia regime 4200 (a prescindere dall'importo)	SI, RC come acquisto intracomunitario	Si ritiene di SI, TD18	SI

\*\*\*\*\*

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Tel 0444.232210 E.mail [fiscale@apindustria.vi.it](mailto:fiscale@apindustria.vi.it).